



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

ALLEGATO - 2 -

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Provincia di Piacenza)



SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029
CIG

PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Sommario

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	1
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 4 – INFORMAZIONI SUL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI E RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI	6
ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO	9
ART. 6 – COMPENSO DEL BROKER	10
ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER	10
ART. 8 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE	11
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARE AUTONOMO	12
ART. 10 - RISERVATEZZA DEI DATI	12
ART. 11 – PERSONALE - OBBLIGHI DEL BROKER	13
ART. 12 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE	13
ART. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)	14
ART. 14 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	14
ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 16 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	15
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 18 - FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	16
ART. 19 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 20 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA	16
ART. 21 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA	16
ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE E SUBAPPALTO	17
ART. 23 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO	20
ART. 25 – RECESSO	20
ART. 26 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE	20
ART. 27 – CONTROVERSIE	20
ART. 28 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	20
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO	21



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo che comprende l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale dell'Amministrazione comunale di Castel San Giovanni, nonché la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private".

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario svolgerà, con mezzi propri e con propria organizzazione, assicurando la più ampia collaborazione e la necessaria puntualità e competenza professionale, i servizi specialistici di seguito indicati:

- a) Analisi dei rischi e predisposizione del Programma assicurativo (attività di risk assessment e risk management): individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposto l'Ente (rischi facenti capo all'Amministrazione comunale, ai suoi dirigenti e/o funzionari); prevenzione, controllo e gestione dei rischi; studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi.

L'analisi dei rischi deve riguardare:

- la frequenza e la dimensione delle principali tipologie di eventi e l'incidenza degli eventi casuali o dimensionalmente rischiosi legati a cause di contesto (es. scelte dell'Ente, situazioni particolari, ecc.);
- l'analisi delle polizze assicurative in essere con l'individuazione di eventuali zone di scopertura, la valutazione delle condizioni di copertura esistenti e l'indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Ente dai rischi evidenziati.

Il Programma assicurativo deve contenere un'analisi dettagliata e motivata dei rischi da assicurare ed avere un adeguato orizzonte temporale, rispetto al quale dovranno essere individuati gli sviluppi anno per anno, i raffronti storici, le proposte migliorative.

Il Programma assicurativo deve evidenziare eventuali necessità di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente, sulla base delle sue effettive e molteplici esigenze e in relazione all'andamento del mercato assicurativo, indicando interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine per ottimizzare il rapporto costi (premi, franchigie, limitazioni di copertura, clausole vessatorie, ecc.) - benefici (chiarezza delle condizioni contrattuali, certezza dei risarcimenti, ecc.). Per ciascun rischio, il Programma assicurativo deve individuare l'eventuale copertura assicurativa consigliata, evidenziando eventuali integrazioni/modifiche delle coperture in essere da valutare.

Il documento di Analisi dei rischi ed il Programma assicurativo devono essere elaborati in forma chiara e sintetica e consegnati all'Ente entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio.

L'Analisi dei rischi deve essere aggiornata almeno annualmente mediante la predisposizione di una relazione da inviare entro il 30/09 di ciascun anno e comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi.

Il Programma assicurativo deve essere aggiornato entro il 30/09 di ciascun anno. In caso di



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

ricollocaimento dei contratti assicurativi, è prevista la presentazione del nuovo Programma assicurativo dell'Ente - nel quale dovranno essere illustrati gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione alle imprese di assicurazione.

- b) Consulenza nell'attività di collocamento delle coperture assicurative: collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare, previa verifica della situazione del mercato assicurativo, predisposizione dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure di affidamento ai sensi di legge (capitolati di polizza, individuazione di clausole, parametri tecnici ed economici, limitazioni, esclusioni, criteri di valutazione delle offerte, ecc.), anche per singole polizze. I capitolati di polizza dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri anche i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio.

L'attività include la consulenza qualificata rispetto alla normativa vigente nell'ambito dell'affidamento dei servizi assicurativi ed alla sua concreta applicazione nelle singole procedure di affidamento, garantendo tutta l'assistenza necessaria, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente.

I documenti richiesti devono essere predisposti in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare ulteriori coperture assicurative determinate da nuove esigenze dell'Ente. In caso di procedure di gara sopra soglia i documenti dovranno essere predisposti con almeno 180 giorni naturali e consecutivi di anticipo rispetto alla scadenza dei contratti assicurativi. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire immediatamente dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Ente.

- c) Consulenza assicurativa: assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Ente, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici rispetto alle coperture esistenti o possibili; soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc"; assistenza agli uffici preposti, in caso di appalti di lavori, servizi, forniture o di stipula con soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ente, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto/contratti nonché successiva verifica delle stesse, a tutela degli interessi dell'Ente.

- d) Gestione del pacchetto assicurativo:

- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione (scadenze, adempimenti, interpretazione clausole, consulenza) e ciò sia per i contratti già in corso sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker affidatario, incluse le attività necessarie ai fini della stipula dei contratti assicurativi anche in modalità elettronica. In particolare, all'esito delle procedure di affidamento, dovrà essere garantito il controllo dei contratti emittenti, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati di polizza approvati dall'Amministrazione comunale, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione alle imprese di



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

assicurazione;

- collaborazione nella gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione al fine di una ottimale tutela degli interessi dell'Ente, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente;
- controllo sul calcolo di premi e regolazione premi da corrispondere alle Compagnie di assicurazione, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti;
- riscossione dei premi assicurativi versati dall'Amministrazione comunale e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie di assicurazione, entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa.

A supporto dell'attività di gestione del pacchetto assicurativo, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche idonei strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi, con dati aggiornati da parte del Broker.

- e) Assistenza nella gestione dei sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, ancorché riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di avvio del servizio di brokeraggio. Gestione delle segnalazioni dei sinistri provenienti dall'Ente e trasmissione alle Compagnie detentrici del rischio per l'apertura del sinistro; consulenza tecnica nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dall'ufficio comunale interessato, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Compagnie assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni e di un equo risarcimento nell'interesse dell'Ente; formazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.

A supporto dell'attività di gestione dei sinistri, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche idonei strumenti informatici per la gestione automatizzata dei procedimenti in corso, con dati aggiornati da parte del Broker.

- f) Predisposizione di relazioni, da sottoporre agli organi competenti, su richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, su argomenti specifici, dalle quali emerga lo stato dei rischi cui è esposto l'Ente oltretutto le soluzioni ottimali avanzate in termini di costi e benefici per aggiornare le coperture assicurative esistenti ovvero provvedere all'implementazione e sviluppo delle stesse.
- g) Reportistica sul programma assicurativo e reportistica sinistri: elaborazione di report sull'andamento del programma assicurativo; acquisizione delle statistiche sinistri redatte dalle Compagnie di assicurazione in ottemperanza al disposto di polizza ed inoltro delle stesse all'Amministrazione comunale; predisposizione di report con cadenza almeno semestrale che esprimano in forma sintetica l'andamento della sinistrosità e lo stato dei procedimenti in corso, con indicazione dei dati numerici e descrittivi significativi e delle valutazioni tecniche del caso (sinistri liquidati, riservati, senza seguito, in franchigia, ecc.), nonché delle eventuali azioni correttive suggerite. Elaborazione della reportistica sinistri entro 10 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
- h) Formazione/informazione ed assistenza al personale dell'Ente coinvolto nella gestione delle pratiche assicurative: attività di formazione specializzata in merito ai contenuti delle polizze in



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

essere, all'interpretazione dei contratti assicurativi per tipologia di rischio, alle procedure previste dalla prassi per la migliore gestione dei contratti e liquidazione dei sinistri. A tale fine, dovrà essere garantita almeno una giornata/anno di presenza presso l'Ente.

A supporto dell'attività del personale dell'Ente, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche un servizio informativo e documentale riguardante: aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione.

- i) Eventuali servizi migliorativi offerti nella proposta progettuale. I servizi migliorativi indicati implementeranno le prestazioni minime descritte nel presente Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

L'elenco delle prestazioni sopraindicate non ha carattere esaustivo e non esime il Broker affidatario dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare le eventuali esigenze dell'Amministrazione comunale, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione dei contratti assicurativi e relative appendici già in essere presso il precedente broker unitamente a tutti i sinistri ancora pendenti.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2029, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo ragionevolmente necessario per consentire di espletare le procedure di scelta del contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il Broker affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli per l'Amministrazione, prezzi, patti e condizioni.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, il broker si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 120 (centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o all'Amministrazione.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 4 - INFORMAZIONI SUL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI E RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

1.1 Informazioni generali

Numero di abitanti	14.097
Estensione territoriale (kmq)	44 km ²



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Densità ab./kmq	320,38 ab./km ²
Altitudine	74 m s.l.m.
Sede municipale	PIAZZA XX SETTEMBRE, 2
Frazioni	Bosco Tosca, Creta, Fontana Pradosa, Ganaghello, Pievetta, Campo d'Oro
Località	Castel San Giovanni
Comuni confinanti	Arena Po (PV), Borgonovo Val Tidone, Bosnasco (PV), Pieve Porto Morone (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Sarmato, Ziano Piacentino
Sismicità	zona 4 (sismicità molto bassa)

1.2 Coperture assicurative esistenti

A garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio l'Amministrazione comunale ha in corso le seguenti coperture assicurative:

RAMO POLIZZA	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	SCADENZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
Lotto 1 All Risks	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	30.04.2026	€ 22.646,68
Lotto 2 Responsabilità civile verso terzi	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	30.04.2026	€ 22.576,68
Lotto 3 Infortuni cumulativa	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	30.04.2026	€ 4.485,85
Lotto 4 Responsabilità civile auto	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	30.04.2026	€ 6.864,86



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Lotto 5 Kasko	BALCIA INSURANCE SE	30.04.2026	€ 832,60
Lotto 6 Tutela Legale	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	30.04.2026	€ 4.082,48
RC Patrimoniale	ASSICURATRICE MILANESE SPA	30/04/2026	€ 3.517,38
All Risks Fotovoltaico – via dell'Artigianato, 9	GENERALI ITALIA	27/10/2025	€ 909,03
All Risks Fotovoltaico – via Nazario Sauro, 15	GENERALI ITALIA	27/10/2025	€ 368,39
Totale annuo al netto delle imposte			€ 66.283,95

Oltre all'importo relativo alle eventuali regolazioni premio.

1.3 Immobili - somme assicurate al 31/07/2024

Fabbricati	€ 17.791.000,00
Fabbricati storici	€ 28.123.000,00
Contenuto fabbricati	€ 500.000,00
Totale	€ 46.418.000,00

1.4 Andamento statistico dei sinistri

La statistica dei servizi è la seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023
Polizza All-risks (incendio e altri danni ai beni, furto e rapina)	1 sinistro liquidato in € 2.650,00	1 sinistro liquidato in € 4.965,00	7 sinistri di cui 2 sinistri FURTO senza seguito- 1 sinistro urto veicoli senza seguito e 4 sinistri liquidati per un tot € 860,00	2 sinistri di cui 1 sinistro FURTO senza seguito e 1 sinistro EVENTO ATMOSFERICO aperto	2 sinistri EVENTO ATMOSFERICO liquidati per un totale complessivo di € 9.783,00
Polizza RCT/O	9 sinistri di cui 7 senza	12 sinistri di cui 7 senza	12 sinistri di cui 8 senza	8 sinistri di cui 5 senza	8 sinistri senza



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

	seguito e 2 liquidati	seguito e 5 liquidati	seguito, 1 aperto e 3 liquidati	seguito e 2 aperti	seguito
Polizza Tutela Legale	0	0	0	0	0
Polizza Infortuni Cumulativa	0	2 sinistri senza seguito	0	0	0
Polizza RCA/ARD	0	0	1 sinistro liquidato	0	1 sinistro senza seguito
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale	0	0	0	0	1 sinistro aperto

ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO

In applicazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., ed ai soli fini dell'individuazione del tipo di procedura applicabile all'affidamento del servizio di brokeraggio in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, per la determinazione degli oneri da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il calcolo dell'ammontare della garanzia fideiussoria definitiva, il valore stimato dell'appalto per la durata di n. 60 (sessanta) mesi, ammonta ad € 28.454,80 (euro ventottomilaquattrocentocinquantaquattro/80) al netto di imposte e ad € 31.300,28, comprensivi di proroga tecnica della durata di n. 6 (sei) mesi.

Il valore è al netto dell'IVA ed è stato calcolato applicando, in via presuntiva, ai premi assicurativi imponibili in essere, le provvigioni stimate sulla base dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio del Comune di Castel San Giovanni.

Oneri per la sicurezza. Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a zero.

Costo manodopera - costo oneri aziendali. Annoverando il servizio oggetto del presente appalto tra i servizi di natura intellettuale, in quanto si ritiene che l'aspetto legato alle prestazioni di assistenza professionali prevalgano sulle altre attività espletate, da considerarsi pertanto di carattere strumentale ed accessorio rispetto alla prestazione prevalente, nella proposta progettuale gli operatori economici non dovranno indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., né il costo della manodopera relativo al personale che verrà dedicato al servizio, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

ART. 6 – COMPENSO DEL BROKER

Il servizio del broker sarà remunerato sulla base delle percentuali di provvigione, indicate nella proposta progettuale, applicate ai premi assicurativi imponibili in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o in caso di recesso o risoluzione anticipata degli stessi.

Le percentuali rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio del Broker.

I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker affidatario per le attività previste dal presente Capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

La remunerazione del Broker per le polizze assicurative in essere, fino alla loro attuale scadenza, è fissata nella misura del 5% per la polizza RCA e nella misura del 9% per le altre polizze.

Il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alle provvigioni sopraindicate e/o dichiarate nella proposta progettuale, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quelle RCA e sui premi delle polizze RCA.

La percentuale di provvigione da corrispondere al Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di affidamento dei servizi assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con l'Amministrazione comunale, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente, neanche nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento, ferma in quest'ultimo caso, l'eventuale responsabilità del Broker medesimo per la mancata aggiudicazione della copertura assicurativa in caso di accertata negligenza del medesimo.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER

Il Broker si impegna a:

- a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e della proposta progettuale presentata, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;
- b) dare riscontro, entro le tempistiche previste, alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente, fornendo tutta l'assistenza e la consulenza precontrattuale e la consulenza contrattuale necessarie a tutelare gli interessi dell'Ente;
- c) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato, richiedendo al precedente broker copia di tutta la documentazione necessaria ed interfacciandosi con le compagnie assicuratrici presso la quali risultano ancora pendenti tali sinistri;
- e) segnalare con congruo anticipo le scadenze assicurative;
- f) adottare le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi, collaborando attivamente con gli uffici comunali e fornendo la necessaria



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- assistenza nel corso delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi;
- g) individuare prima dell'avvio del servizio un Responsabile iscritto al RUI, referente nei confronti dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle attività contrattuali, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi di brokeraggio, che risponderà per qualsiasi problematica di assistenza assicurativa per l'Ente, nonché personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità ed in ogni caso mettendo a disposizione dell'Ente un gruppo di lavoro dedicato avente le caratteristiche del team descritto nella proposta progettuale. Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'eventuale variazione del Responsabile dovrà avvenire individuando un sostituto in possesso dei medesimi requisiti e di una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio;
- h) garantire la presenza del Responsabile presso gli uffici comunali, su espressa richiesta dell'Ente, ogni qualvolta si renda necessario, in tempi adeguati all'urgenza della richiesta;
- i) garantire assistenza telefonica e/o mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, nei normali orari d'ufficio, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- j) garantire la più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, a seguito del riaffidamento del servizio, anche fornendo ogni utile documentazione, statistica, informazione o notizia necessaria per garantire la continuità del servizio.

Al Broker viene espressamente vietato di:

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il Broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c. ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, pertanto l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso.

Il Broker è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione comunale per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;
- del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire e a far stipulare, modificare o integrare;
- durante l'esecuzione del contratto, dei danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Amministrazione e/o terzi a causa dell'operato dei propri dipendenti, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio ed ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.

Il Broker risponde altresì dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza del contratto.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

ART. 8 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

L'Ente si impegna a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) indicare espressamente, in sede di procedura di affidamento dei servizi assicurativi, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che il Broker ha richiesto in sede di procedura di confronto di preventivi e che la Compagnia di assicurazione affidataria corrisponderà al medesimo;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio;
- d) mettere a disposizione i testi delle polizze in essere.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte. Entro i limiti di cui al presente capitolato, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione;
- e) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARE AUTONOMO

Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti il servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle Parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali.

Sarà cura di entrambe le parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi inerenti il servizio. A tal riguardo, l'Amministrazione comunale si impegna a garantire che i dati personali eventualmente trasmessi al Broker saranno raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione agli usi prevista dalle disposizioni contrattuali.

Le parti si impegnano a tenersi indenni reciprocamente e a concedere reciproca manleva con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, anche se effettuati dai propri ausiliari.

ART. 10 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, assumendo l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso espresso da parte dell'Amministrazione comunale. Il Broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e.s.m.i.

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

ART. 11 – PERSONALE - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario provvederà all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con risorse umane qualificate in relazione alle attività da svolgere, nonché in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi di legge ove richieste, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.

Il Broker sarà il solo ed unico responsabile dell'organizzazione delle attività e dell'esecuzione del servizio e dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione delle attività contrattuali, nel rispetto della propria autonomia gestionale, del presente capitolato e di quanto indicato in sede di proposta progettuale presentata.

Il personale dipendente dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti ai profili professionali del CCNL del comparto di appartenenza. Restano ad esclusivo carico del Broker tutti gli oneri contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi alla gestione del personale.

Il Broker si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Broker si impegna a rispettare nell'esecuzione del servizio le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Broker si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 12 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

ART. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze, pertanto non sono previsti costi della sicurezza da interferenze e l'Ente non è tenuto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come indicato anche nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

ART. 14 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, in essere ovvero stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, al fine di garantire la continuità assicurativa.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c.; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente ai sensi di quanto previsto dagli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi con l'indicazione del conto separato di cui all'art. 117, comma 1, del medesimo decreto.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Castel San Giovanni le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

In deroga a quanto sopra previsto, e solo in casi eccezionali previamente autorizzati dal Broker, l'Ente potrà richiedere allo stesso di anticipare per proprio conto i premi dovuti, solo per il limitato periodo di tempo necessario a predisporre tutti gli atti necessari per procedere all'integrazione delle relative risorse finanziarie.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il pagamento effettuato a favore del Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'amministrazione verificherà in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Broker affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Piacenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il Broker affidatario prende atto e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel "PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', TRIENNIO 2022-2024 DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI", approvato con delibera di Giunta comunale n. 49/2022, reperibile sul sito internet comunale alla voce "Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

Il Broker affidatario si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, approvato con delibera di Giunta comunale n. 137/2021 e reperibile sul medesimo sito internet alla voce "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Atti Generali".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui al predetto art. 106 (con esclusione delle disposizioni riguardanti le riduzioni e gli aumenti della garanzia medesima, come da parere MIT n. 2129 del 13/07/2023).

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia dovrà essere reintegrata ogniqualvolta l'Amministrazione comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta mediante pec, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 18 - FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 110, comma 3, e dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione comunale - Servizio Economato-Contratti.

L'Amministrazione comunale ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti per cause imputabili al Broker, anche laddove dovessero superare il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 19 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti il contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità indicate all'art. 17;
- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all'art. 18;
- la nomina del Responsabile del servizio di cui all'art. 7.

ART. 20 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del Broker e l'esatta applicazione delle prescrizioni contrattuali.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker affidatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nella proposta presentata in risposta all'avviso di consultazione di mercato. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 23 il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale i casi di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione delle attività contrattuali.

ART. 21 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È fatto pertanto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale.

E' fatto divieto espresso di subappalto del servizio.

ART. 23 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker ha l'obbligo di seguire, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio e le disposizioni contrattuali.

Il Broker affidatario riconosce al Comune il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

Riferimenti	Inadempimento sanzionato	Penale
art. 2, lett. a)	Ritardo nella predisposizione dell'Analisi dei rischi e dei relativi aggiornamenti	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati
art. 2, lett. a)	Ritardo nella predisposizione del Programma assicurativo e relativi aggiornamenti, inclusa la presentazione del nuovo programma assicurativo a seguito della sottoscrizione delle nuove polizze	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati
art. 2, lett. b)	Ritardo nella predisposizione della documentazione per l'affidamento dei servizi assicurativi	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ed alle tempistiche prestabilite
art. 2, lett. b)	Mancata assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di affidamento	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche prestabilite



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

art. 2, lett. d)	Mancato controllo dei nuovi contratti assicurativi anche ai fini della stipula in modalità elettronica	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato
art. 2, lett. d)	Mancata assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia per i contratti in corso sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art. 2, lett. d)	Ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche prestabilite
art. 2, lett. d)	Mancato controllo sul calcolo dei premi e regolazione premi	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art. 2, lett. e)	Mancata assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art. 2, lett. f)	Mancata predisposizione di relazioni su richiesta dell'Ente	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato
art. 2, lett. g)	Ritardo nella consegna di reportistica sul programma assicurativo e reportistica sinistri su richiesta dell'Ente	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche prestabilite
art. 2, lett. g)	Mancata richiesta alle Compagnie di assicurazione delle statistiche sinistri e successivo inoltro all'Ente	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art.2, lett. i)	Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte nella proposta progettuale	€ 300,00 per ogni proposta migliorativa non attuata entro le tempistiche prestabilite
art. 7, lett. g)	Mancata individuazione del Responsabile del servizio referente nei confronti dell'Ente e del sostituto in caso di variazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nella individuazione
	Mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni contrattuali ove non diversamente previsto	€ 50,00/giorno per ogni episodio rilevato
	Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini prestabiliti ove non diversamente	€ 10,00/giorno per ogni episodio rilevato
	Inadempienze inerenti il livello qualitativo del servizio proposto, anche in relazione alla scarsa tutela dei contratti assicurativi assegnati con la consulenza del Broker (es. condizioni contrattuali vessatorie a seguito di scarsa conoscenza del mercato assicurativo, ecc.)	€ 100,00 per ogni episodio rilevato



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate o caso fortuito;
- cause imputabili al Comune o comunque non imputabili a responsabilità del Broker.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto, inviato mediante pec entro 8 giorni lavorativi dal rilevato inadempimento, e l'assegnazione di un termine di 8 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali previste dal presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per il relativo pagamento.

Per il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni, l'Amministrazione comunale potrà in ogni caso rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario mediante pec, in qualsiasi momento e con effetto dal ricevimento della comunicazione, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento dei premi regolarmente incassati dall'Amministrazione entro i termini previsti da ciascuna polizza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- qualora l'affidatario sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 209/2005 e all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 8;
- inosservanza degli obblighi previsti all'art. 14;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- cumulo da parte dell'affidatario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, in tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

ritenere definitivamente la garanzia, oppure, ove ciò non sia possibile, di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Broker affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità e nei termini previsti, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati all'Ente.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 15 che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 25 – RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Broker affidatario mediante pec.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'appaltatore mediante pec.

In caso di recesso il Broker affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa nei confronti dell'Amministrazione comunale, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 26 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il Broker affidatario dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'ufficio segreteria del Comune di Castel San Giovanni - Piacenza.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

ART. 28 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati vengono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa in materia di contratti pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Giovanni.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento



COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati non saranno diffusi.

Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono conservati per periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In merito all'esercizio dei predetti diritti potrà rivolgersi al Comune di Castel San Giovanni, in qualità di titolare del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati personali, ai dati di contatto sopraindicati. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it, e-mail protocollo@gpdp.it).

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Progetto e Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n. 36/2023;
- dal D.Lgs. n. 209/2005;
- dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.